

Policy

Criteria qualitativi e quantitativi per la valutazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori non esecutivi e indipendenti

Aprile 2024

Il presente documento è di proprietà di Directa SIM S.p.A.

Non ne è consentita la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione espressa di Directa SIM S.p.A.

Documento approvato dal Consiglio di amministrazione in data 23 aprile 2024.

Versione 1.0

Sommario

1. PREMESSA	3
2. CRITERI QUANTITATIVI	3
SIGNIFICATIVITÀ DELLE RELAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE O PROFESSIONALI	3
SIGNIFICATIVITÀ DELLA REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA.....	4
3. CRITERI QUALITATIVI	4
RELAZIONI PROFESSIONALI	4

1. Premessa

Secondo quanto previsto dall'articolo 147-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 (il "Codice" a cui Directa spa aderisce), i consiglieri definiti indipendenti devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "Regolamento Emittenti EGM"), il Consiglio di Amministrazione della Società deve valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori al momento della nomina e poi effettuare delle verifiche con cadenza annuale.

Pertanto, in vista dell'effettuazione della valutazione di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predefinire i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza e li rende noti al pubblico. Parimenti, gli esiti della verifica dovranno essere resi noti al pubblico con apposito comunicato.

La presente Policy illustra i criteri quantitativi e qualitativi approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società, per valutare la significatività dei rapporti, anche economici, in grado di compromettere l'indipendenza degli amministratori (i cd. Criteri Quantitativi e Qualitativi). Nella definizione dei suddetti Criteri, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, tenuto conto delle raccomandazioni di cui al Codice, e dei chiarimenti forniti nella raccolta "Q&A funzionali all'applicazione del Codice di Corporate Governance – edizione 2020" pubblicata sul sito internet del Comitato per la Corporate Governance (le "Q&A").

2. Criteri quantitativi

Significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali

Con particolare riferimento ai criteri quantitativi, assumono rilievo i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale che l'Amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – abbia in essere o abbia intrattenuto nell'esercizio nel corso del quale viene resa la dichiarazione di indipendenza ovvero nei tre esercizi precedenti rispetto alla data in cui viene resa la dichiarazione medesima (il "Periodo di Riferimento") con i seguenti soggetti (congiuntamente, i "Soggetti Rilevanti"):

- la Società, le società da essa controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo;
- i relativi Amministratori esecutivi¹ o il top management².

I predetti rapporti con i Soggetti Rilevanti sono da considerare di norma significativi – e, quindi, in grado di compromettere l'indipendenza dell'Amministratore – se comportino o abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerati, un riconoscimento economico annuo almeno pari a Euro 50 mila.

Si precisa che, ai fini di quanto precede, rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno stretto familiare dell'Amministratore, per tale intendendosi: (i) i genitori, (ii) i figli, (iii) il coniuge non legalmente separato e i (iv) conviventi (ciascuno, lo "Stretto Familiare").

Ove i rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall'Amministratore indirettamente – ad esempio, attraverso società controllate o delle quali esso sia Amministratore esecutivo o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza – sono da considerare di norma significative le relazioni in essere o intrattenute nel Periodo di Riferimento che comportino o abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo superiore a Euro 100 mila.

¹ Per "amministratori esecutivi" si intendono (cfr. definizione del Codice):

- il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la Società;
- gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società (ove costituito).

² Per "top management" si intendono "gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo" (cfr. definizione del Codice).

Significatività della remunerazione aggiuntiva

Con particolare riferimento alla remunerazione percepita, anche nel Periodo di Riferimento, dall'Amministratore, assume rilievo la somma di qualsiasi remunerazione aggiuntiva riconosciuta a quest'ultimo da parte:

- della Società;
- di una sua controllata;
- e/o delle società controllanti dirette o indirette

per incarichi professionali o consulenze rispetto alla Componente Fissa percepita dall'Amministratore.

La remunerazione aggiuntiva percepita nel Periodo di Riferimento è da considerarsi di norma significativa – e, quindi, in grado di compromettere l'indipendenza dell'Amministratore interessato – se risulta, su base annuale, superiore al 150% del compenso fisso percepito annualmente dall'Amministratore medesimo per la carica e per l'eventuale partecipazione ai comitati istituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione in quanto raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente (la "Componente Fissa").

Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l'indipendenza dell'Amministratore anche il fatto di essere uno Stretto Familiare, come precedentemente definito, di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui al presente capitolo.

3. Criteri qualitativi

Relazioni professionali o di altra natura

Nel caso in cui l'Amministratore sia anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, o qualora vi siano altri rapporti di natura commerciale o finanziaria, si qualificano, inoltre, come significative – indipendentemente dai parametri quantitativi sopra riportati – le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza, o quelle di altra natura, con i Soggetti Rilevanti che:

- possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza;
- attengono a importanti operazioni della Società e del gruppo ad essa facente capo;

La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'Amministratore e degli incarichi ad esso normalmente affidati all'interno dello studio professionale o della società di consulenza, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'Amministratore in termini reputazionali all'interno della propria organizzazione.

il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun Amministratore – quali la posizione, le caratteristiche individuali e la complessiva attività professionale – considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e/o opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente difformi da quanto sopra riportato che privilegino la sostanza sulla forma.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, dandone adeguata motivazione in sede di delibera:

- (i) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio;
- (ii) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore pur in presenza di uno dei presenti Criteri di Significatività.